



## TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il Presidente del Tribunale

rilevato che l'art. 179 ter disp. att. c.p.c. nella sua precedente formulazione attribuiva al presidente del tribunale il compito di formare l'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e di trasmetterlo ai giudici dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi sulla base degli elenchi comunicati ogni triennio dal Consiglio notarile distrettuale, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili. La stessa norma stabiliva che al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis, primo comma, del codice;

che l'originaria formulazione dell'art. 179 ter c.p.c. è stata modificata dall'art. 5-bis, comma 1, D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha modificato il contenuto dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. ma la nuova disposizione non è divenuta integralmente operativa poiché essa prevede che *“possono ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima formazione, stabiliti con decreto avente natura non regolamentare del Ministro della giustizia”* ma il decreto che avrebbe dovuto stabilire anche gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, le modalità per la verifica dell'effettivo assolvimento degli obblighi formativi ed il contenuto e le modalità di presentazione delle domande per l'iscrizione non è stato ancora emanato;

che l'art. 4 del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 di attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, al comma 11 lettera c, sostituisce la precedente formulazione dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. modificando radicalmente la disciplina;

che tale disposizione entrerà in vigore a partire dal 28 febbraio 2023;

che pur essendo trascorso il termine triennale dall'ultimo provvedimento di formazione degli elenchi si ritiene opportuno non provvedere alla predisposizione di un nuovo elenco dei professionisti disponibili al 31 dicembre 2019 ma limitarsi a prorogare fino alla entrata in vigore della nuova disposizione il precedente elenco;

P.Q.M.



*Proroga l'efficacia dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita formato in data 27 febbraio 2020;*


dispone

la trasmissione dell'elenco ai giudici dell'esecuzione mobiliare e immobiliare;

Civitavecchia 10 gennaio 2023

Il Presidente

Francesco Vigorito

Handwritten signature of Francesco Vigorito in black ink, written in a cursive style.